

2<sup>a</sup> Reg. Civile

25 novembre

1936

Due

Ricorsi alla Corte di Cassazione

di

Gobbi Giovanni di Milano

contro

alcune Società di Gas

Morandotti Pietro

contro

Società Edison (Soc. Gas)

Spediti: fascicoli  
a Caldara il 19 maggio 37

Depositati i due ricorsi il 18 maggio 1936

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 19 febbraio 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

OPERAI GASISTI - IST. PREVID. -

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI


ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

mentre ti scrivo a parte per altre pratiche, ti mando per la notifica costì a tre degli Enti avversari il ricorso in Cassazione GOBBI contro EDISON e altri. La notifica deve essere fatta prima del 23 corr. (sai che il termine in questa materia è ora di 30 giorni). Tranquillizzami subito, e trattieni poi il ricorso per il successivo deposito. Anzi a giorni te ne manderò un altro - MORANDOTTI contro EDISON - e in quell'occasione ti manderò anche un fondo.

Con i più cordiali saluti.



Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 19 febbraio 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

*Sec.*

SARACCHI = VARESINE.-

*Luigi*

*Suppl. EtA.*

*L13*

*1936*

A S. E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti accludo assegno bancario di  
L. 300 ( trecento ) per fondo relativo a questo  
ricorso in Cassazione.

Con i più cordiali saluti.

*apv*  
*Caldara*

*Benatti*  
*11.2549*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

19 febbraio 1936

MILANO (114)  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

*Megali Carlo  
Aprile 1936 H. 2787*

*Megali Carlo  
1935*

MEGALI CARLO ( pen. ) -

Caro Bonomi,

ti scrivo a parte per questo

mio ricorso alla Cassazione penale, perchè altra volta mi è capitato - trattandosi di reato lieve - che il ricorso sia stato discusso senza esserne avvertito. Ti prego, pertanto, di informartene alla Cassazione.

Ricorrente è MEGALI CARLO fu Francesco, contro la sentenza 3 dicembre 1935 del Tribunale di Milano che lo condannava per il reato di cui all'art. 515 Cod. Pen. .Il mio ricorso è del 4 giugno 1936, mentre la dichiarazione deve essere del 5 dicembre. Ti unisco una copia dei motivi.

Cordiali saluti.

*[Signature]*

*1651  
1900  
468,50*

*1651  
255  
1906450*

*Sofia  
1188*

*Spome  
468,50*

*155  
150*

Roma, 24 feb. 36

Caro Caldara,

Comme tu m'as telergrafato  
ho notificato il ricorso di Gobbi  
Giovanni all'Istituto Previdenza  
per le Aperte Gas, alla Federazione  
Industriali del Gas, e alla Federazione  
Lavoratori Industriali Gas. Per ~~una~~ <sup>una</sup>  
notifica si e dovuto tardare  
fino a ieri, giacche ~~il~~ ~~era~~  
l'indirizzo <sup>dell'Istituto di Previdenza non e</sup> ~~era~~ piu in Via  
Boezio, ma in Via Piemonte 3.

Trattero qui il ricorso con  
le dichiarazioni di notifica, in  
attesa che tu mi invii il  
fascicolo per il suo deposito  
in Cancelleria. Per termini ricordati  
che la notifica ultima <sup>del 23 febbraio</sup>  
Santi cordiali

Roma, 18 marzo 1936

Caro Caldarò,

Lei mi ha detto di  
avere ricevuto £ 400 (quattrocento)  
per il deposito dei due ricorsi:  
Gobbi Giovanni e Sorandotti  
Pietro contro la Società del  
gas.

Uggi stesso - 18 marzo - ho  
~~presentato~~  
depositato il fascicolo Sorandotti  
con come tu me lo hai  
mandato, e il fascicolo  
Gobbi dopo avergli aggiunto  
il ricorso notificato che era  
presso di me.

~~Stato~~ A tua richiesta ti  
do l'attuale indirizzo

del senatore Ludovico Martini  
- Via Bertolini, 31 -

Con grande rammarico ho ricevuto  
stamani' della tua vittoria  
nel ricorso Invernizzi contro  
Pitta Donzelli. Se non credi  
di farlo direttamente, potrai  
occuparvami della registrazione  
della sentenza. ~~Pratt~~ ~~ho~~ ~~conserva~~  
per tanto l'avviso che gi' va  
per la speditezza della regi-  
strazione.

Se attento a Furia se  
mi farai la annunciata

corso  
ho provveduto oggi stesso a sollecitare il avv. Pardini  
perché ti risponda. Ho insistito molto perché  
Corradi saluti, non indugi più

aff.

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 16 marzo 1936.  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

OPERAI GASISTI = ISTIT. PREVID. =

A S.E. l'on. avv. IVANO E BONOMI


ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

Ti accludo assegno circolare di L.400 ( quattrocento ) quale fondo per i ricorsi GOBBI e MORANDOTTI contro S.A. EDISON. Calcolo di poterti mandare domani i relativi fascicoli che \_ come ti scrissi \_ desidero depositare entro il 19 corr. Non è escluso che la settimana ventura faccia una scappata a Roma.

Con i più cordiali saluti.



P.S. Fami il favore di mandarmi l'indirizzo attuale del senatore Lodovico Mortara.

Spese Gobbi e Morandi  
per la notifica Gobbi.  
24 febbraio 16

per le due chiamate. L. 20.80  
27.70

per deposito carta bollo  
e diritti Gobbi 112. —  
Morandi 112  

---

272.50

Ricavuto 17 marzo 1936  
L. 500

N. 418 della ricevuta

CORTE DI \_\_\_\_\_  
TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_  
PRETURA DI \_\_\_\_\_  
UFF. DI CONC. DI \_\_\_\_\_



Addi 18 MAR 1936 Anno XIV

nella Cancelleria del \_\_\_\_\_

il Sig. (1) Dr. Brown

ha depositato (2) 5000

(3) gr. da 512-  
pucelear  
Moravotti

(4) Dr. Wism

IL CANCELLIERE

112-

N. 419 della ricevuta

CORTE DI \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

PRETURA DI \_\_\_\_\_

UFF. DI CONC. DI \_\_\_\_\_

18 MAR. 1936 Anno XIV

Addi \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ - Anno \_\_\_\_\_

nella Cancelleria del \_\_\_\_\_

Il Sig. (1) la Bonum

ha depositato (2) Sto P

(3) la Rio

(4) la Giochi

IL CANCELLIERE

112.

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

I4 marzo 1936  
MILANO (114)  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

OPERAI GASISTI - IST. PREVID. -

Caro Bonomi,

non posso spedirti oggi, come speravo, gli atti e i documenti dei due ricorsi GOBBI e MORANDOTTI ( per quest'ultimo anche l'originale del ricorso notificato ) perchè, per una delle molte incongruenze di questa procedura, la Cancelleria della Magistratura del Lavoro non mi restituisce la 2.<sup>a</sup> Memoria presentata, e devo provvedere ad una copia autentica della stessa nelle due cause.

Procurerò di mandarti tutto lunedì o martedì (poichè vorrei presentare tutto, almeno per il Gobbi, entro 30 giorni dalla notifica qui e cioè entro il 19 marzo). In caso diverso manderò tutto meno le due seconde Memorie, che credo potremo presentare anche dopo.

Cordiali saluti.

*to i/a  
Camm*

Roma (N. 29)


Assegno L. \_\_\_\_\_ N. **3471**

Mittente *W. Bonomi*

Destinatario *Albani*

Destinazione *Milano*

Tassa L. \_\_\_\_\_ Espresso L. \_\_\_\_\_ Firma *[Signature]*



È vietato includere valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

*non  
c'è ancora  
17 aprile 36*

MILANO (114) 16 marzo 1936.  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-633

MAZZINI & GRIFFINI = I.T.A. =

Caro Bonomi,

ti mando copia di una denuncia e querela che ho presentato a questa R. Procura e che venne, per competenza, mandata a Roma. Ti prego di volere informarti presso la Procura del Re di costì e dirmene poi qualcosa.

Cordiali saluti.

*ap  
Lamm*

A S.E. il PROCURATORE del RE presso il Tribunale di

MILANO

DENUNCIA E QUERELA

I sottoscritti rappresentanti della Ditta MAZZINI GRIFFINI & C. corrente in Milano Via Simon d'Orsenigo N°7 espongono alla S.V.Ecc.ma:

La Impresa trasporti autotreni Enzo Bartoletti con sede in Gualdo Tadino e ufficio in Milano, viale Bligny N°23, il 30 luglio 1935 riceveva in consegna dalla ditta esponente e alla sede di quest'ultima N°17 colli contenenti caldaie per il complessivo peso di quintali 19,50 da trasportare a Roma ed ivi riconsegnare a domicilio e cioè presso l'Impresa - Anonima di Costruzioni Italiane - in via Pianto Angelico.

Dopo qualche tempo è sorto il dubbio che una delle caldaie del valore di circa L.6000 non fosse stata consegnata, dubbio difficile a risolversi in breve poichè i rapporti tra la Ditta esponente e la Impresa costruttrice di Roma erano complessi ed altre caldaie erano state mandate.

Allora la Ditta Mazzini Griffini & C. con la lettera 29 novembre 1935 (di cui si unisce copia sotto 1°) chiese all'ufficio di Milano della I.T.A. di farè subito indagini. Con molto comodo la I.T.A. rispose l'11 dicembre / successivo (si allega copia della lettera sotto 2) mandando due bollette di consegna, che non riguardavano la spedizione di cui si tratta. Ciò rilevato, la ditta Mazzini, Griffini & C. con lettera 23 stesso dicembre ( si allega copia sotto 3 ) rimandò le due bollette e richiese quella che importava. Con altra lettera 31 dicembre ( ved. copia sotto 4 ) si sollecitò l'invio di tale bolletta, che finalmente e dopo la metà di febbraio venne mandata. E allora risultò che la caldaia in questione non era stata consegnata.

Fatte subito indagini a Roma, l'ing. Marzelli, -rappresentante della Ditta Mazzini Griffini & C. - con lettera 30 gennaio 1936 ( di cui si allega copia sotto 5 ) informata che la caldaia era stata semplicemente impegnata presso quei Magazzini Generali; La ditta esponente contestò subito il fatto all'Ufficio dell'I.T.A. in Milano con raccomandata ricevuta di ritorno del 31 gennaio. Ma l'I.T.A. non si degnò nemmeno di rispondere.

Perciò alla ditta Mazzini, Griffini & C. non rimane che denunciare il fatto per le opportune indagini su altre eventuali responsabilità alla S.V.Eccell.ma e in pari tempo presentare formale Querela per appropriazione indebita contro il camionista

2°)

sta della I.T.A. di cui l'Ufficio di Milano può e deve dare le generalità, nonché e almeno per favoreggiamento contro il signor VENDEMMIA RENATO dell'Ufficio dell'I.T.A. di Milano, viale Bligny N°.23, in quanto col suo contegno volle intenzionalmente nascondere l'appropriazione indebita del camionista a lui certamente conosciuta, estendendo fino da ora la responsabilità civile alla Impresa Trasporti Autotreni Enzo Bartoletti con sede in Gualdo Tadino e in persona dell'avvocato Victor Hugo Santorelli. Si riserva di costituirsi parte civile.

Indica come teste il sig. Ing. Carlo Marzelli, di Roma Via delle Coppelle N°.64\*

Con il maggior ossequio,

Milano, 10 febbraio 1936 XIV.

Ditta Mazzini, Griffini & C.

Le Temps, 5, rue des Italiens, PARIS (9<sup>e</sup>)  
DISTRIBUÉ DU TIRAGE

Pour changement d'adresse, s'adresser au bureau de post

10308-1 JANV .-FIN JUIN 50

(Abonnement Poste) 001

MR. IVANOE BONOMI P

Piazza Liberta 4

ROMA

Italie

NO. 11702

REG. 11702

CL. 11702  
108

2 Controcorsi della  
Edison  
spediti a Caldara  
il 6 aprile 36

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 20 marzo 1936.  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

INVERNIZZI = DONZELLI =

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

-----  
piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo la gradita comunicazione, e ti ritorno il relativo avviso con preghiera di provvedere alla registrazione della sentenza e anche all'estratto della sentenza che deve servirmi per la restituzione del deposito. Dimmi inoltre che somma devo mandarti a questo scopo.

*grazie* anche di quanto riguarda il senatore  
MORTARA.

Con i più cordiali saluti.

*Bo*  
*Man*

Roma, 21 maggio 1836

Caro Caldara,

Sono stato alla  
Procura del Re di Roma  
per avere notizie della  
denuncia - querela della Ditta  
Mazzini Giuffrè, che dovrebbe  
essere già giunta ~~a Roma~~  
qui per da Milano.

Lo S. funzionario, addetto al  
registro dove vengono annotate  
tutte le denunce pervenute,  
non ha trovato appatto  
la denuncia Mazzini Giuffrè.

Per vedere a Milano se  
essa è stata effettivamente

~~manca~~ spedita a forma  
~~branda~~ e sotto quale  
nome è stata tribricata  
la parte lesa?

Faro, dopo i tuoi raggiaggi,  
non ti cerca.

Saluti cordiali.

Roma, 21 marzo 1936

Caro Baldara,

Ho ricercata la tua lettera, ed ho già provveduto alla registrazione della sentenza che accoglie il ricorso Invernizzi.

Era qualche giorno la sentenza registrata fornita in cancelleria e allora potrei chiedere:

- a) estratto della sentenza per recupero del deposito;
- b) copia autentica della sentenza da produrre <sup>nella</sup> ~~per~~ riproposizione del giudizio davanti la Corte di rinvio.

~~Waldara~~

Di quest'ultima tu sai mi pare.

nella tua lettera, ma credo  
che ti sarà necessaria  
per allegarla al fascicolo  
~~del~~ nel nuovo giornale.

ci manderò poi il conto  
<sup>complessivo</sup> delle spese: finora la  
registrazione è costata L. 151.

Per il ricorso d'asseggio posso  
rassicurarti che è stato  
assegnato alla Quarta e  
che ~~oggi~~ <sup>oggi</sup> ~~ieri~~ ho fatto domanda  
di sollecita discipolatura,  
persuadendo l'on. D. G. <sup>prezioso</sup>  
di consentire.

Comiate saluti

aff.

MEMORIA per l'on. avv. I. BONOMI

CASSAZIONE CIVILE

SARACCHI - VARESINE = ricorrente

Ricorso del 3 febbraio 1936

depositato circa il 25 febbraio

GOBBI - EDISON, ISTITUTO PREVIDENZA ecc. ecc.

ricorrente

Ricorso tra il 18 e il 22 febbraio 1936

depositato il 18 marzo

MORANDOTTI - EDISON - ricorrente

Ricorso del 19 febbraio 1936

depositato il 18 marzo

TIZZONI MODENA - MADIA. - controricorrente  
(cliente)

Ricorso dell'11 ottobre 1935

Controricorso nostro del 6 dicembre 1935

depositato il 7 dicembre

*20 maggio 1936  
Leg. III*

CASSAZIONE PENALE

MEGALI CARLO - Ricorso del 4 gennaio 1936.

Il 24 febbraio scrivevi che non era ancora stata fissata l'udienza, ma non avevi potuto fare una esatta ricerca per assenza del Cancelliere.

Tenere presente che dovrò venire a ROMA il 19 GIUGNO per il ricorso BASEGGIO - MIN. EDUC. NAZ. alla IV. Sez. del Consiglio di Stato

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 22 aprile 1936.  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

MEGALI CARLO ( pen. ) =

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

comincio a rispondere in ordine a questo ricorso, più per mio sgravio di coscienza verso di te che per la necessità di altre indagini per il momento, poichè in materia penale non è consigliabile svegliare i cani che dormono. Ad ogni modo e per le indagini future, ti preciso i dati :

La sentenza del Tribunale di Milano ( Sez.XV. ) contro Megali Carlo fu Francesco è del 3 dicembre 1935 ; la dichiarazione di ricorrere in Cassazione è del 4 dicembre ; l'avviso di deposito in Cancelleria della sentenza è del 19 dicembre e mi venne notificato il 28 dicembre ; i motivi del ricorso vennero presentati personalmente da me il 4 gennaio 1936 nella Cancelleria del Tribunale, che annotò la data sui motivi stessi.

Io penso che forse l'incarto non venne ancora mandato alla Cancelleria della Cassazione ; ma, come ti dissi, non credo opportuno di muovermi qui. Bisognerà tra qualche tempo dare un'altra occhiata alla Cancelleria della Cassazione. Ti pare ?

Con i più cordiali saluti e in attesa di altre notizie.

*Emilio Caldara*

P.S. = Fatti il favore di svegliare ancora Pardini. Mi dovrebbe proprio di dovermi provvedere diversamente.

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

---

MILANO (114) 24 aprile 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

MEGALI CARLO ( penale ) =

Caro Bonomi,

colla tua del 22 corr. mi chiedi  
migliori informazioni. Ma le avrai ricevute, perchè nella  
stessa data io te le scrivevo, aggiungendo peraltro che ora  
non è il caso di preoccuparsi oltre.

Con i più cordiali saluti.

*aff. Caldara*

Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

*Andare in  
Cassazione -*

MILANO (114) 4 maggio 1937  
Via Private Siracusa, 3  
Telefono 50 653

OPERAI BASILEI - IST. PREVIDENZA.

Caro Bonomi,

ti prego di farmi avere i fascicoli dei  
ricorsi in Cassazione GOBBI e MORANDOTTI, perchè gli interessati  
desiderano riavere i loro documenti. Unisci anche la tua spe-  
cifica.

Con i più cordiali saluti.

*apto  
K. Barb*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 14 maggio 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-553

BANCA CENTR.ITAL. - MONTE PIETA' ROMA.

( e altre pratiche Pardini )

A S.E.l'on.avv.Ivanoe Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

scusami se ancora ti disturbo.

Pardini fino ad ora non mi ha scritto. Io lunedì mattina ti telefonerò, da Roma, per combinare se sarà possibile un convegno con lui. Nell'occasione ti porterò le copie dei ricorsi Saracchi, Gobbi e Morandotti.

Con i più cordiali saluti.

*Ivanoe Bonomi*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 24 aprile 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

TIZZONI MODENA = MADIA =

Caro Bonomi,

ricevo l'avviso di fissazione  
d'udienza per il 20 maggio p.v. e ne prendo nota.  
Ora ti prego più che mai di vedere se è possibile  
avvicinare qualche altra udienza di Cassazione a  
quella del Consiglio di Stato per il 19 giugno.

Cordiali saluti.

*ap.  
Caldara*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 25 aprile 1936  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-658

INVERNIZZI = DONZELLI =

A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti mando con l'accluso assegno circolare in data odierna il saldo in L.200. della tua modesta specifica. E ti ringrazio, anche a nome del cliente, della diligente assistenza.

Con i più cordiali saluti.

*ap.  
E. Caldara*

Allegato assegno circ. Cred. Ital. 13<sup>a</sup>. 25/4/1936 A. 279570  
Lit. 200.

*Risposto  
27 aprile 36*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 26 giugno 1936.  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

TIZZONI MODENA = MADIA.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

non è ancora stata pubblicata  
la sentenza della Cassazione ?

Ti prego, appena lo sarò, di far tutte le  
pratiche necessarie per avere la liquidazione  
delle spese ; poichè in questa pratica del ri=  
corso in Cassazione io non ho avuto - e non ho  
nemmeno chiesto - nulla dalla cliente, invitando=  
La soltanto a farti il fondo d'uso. Quindi è u=  
tile per entrambi avere la liquidazione in con=  
fronto dell'avversario, salvo esigere dalla clien=  
te la differenza di tariffa ove la liquidazione  
della Corte fosse troppo modesta.

Con i più cordiali saluti.

*Per effetto  
Maria*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 17 LUGLIO 1936.  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

TIZZONI MODENA = MADIA.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo la tua del 15 corr., dopo  
avere spedito la mia di stamane.

Modifico. Arriverò a Roma la sera di lunedì.  
Verrò da te martedì mattina, appena finita l'udienza alla  
Cassazione, e quindi verso le 10 o le 10,30.

Ed ora ti prego di voler telefonare, tanto a  
Pardini quanto al sig. Carducci, che io sarò a loro dispo-  
sizione martedì stesso all'Albergo Santa Chiara dalle 16  
in avanti. Se, poi, Pardini può venire alla Cassazione per  
le 9 del mattino, meglio.

Sentami e abbiti cordiali saluti e rin-  
graziamenti.

*F. Caldara*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

17 luglio 1936

MILANO (114)  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-053

TIZZONI MODENA = MADIA.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

mi duole che tu abbia ad anticipare delle spese per la registrazione e le copie della sentenza di Cassazione. Perciò, come già abbiamo fatto per il deposito iniziale, potresti scrivere alla cliente in Roma perchè ti faccia avere la somma occorrente. Del resto, non fare complimenti con me. Venendo a Roma martedì, potrò rimborsarti personalmente. Alla cliente, non avendo sin qui chiesto nulla per il controricorso e la discussione, non credo di chiedere ora qualcosa. Pagherà l'avversario; e, se mai, la cliente lo sostituirà o integrerà la somma.

Martedì mattina verso le 9  $\frac{1}{2}$  ti telefonerò (se sarai a Roma) per trovarci nella giornata. Mercoledì poi - come scrivo al sig. Carducci -

mi farai il favore di venire con me a colazione  
insieme allo stesso sig. Carducci.

Con i più cordiali saluti e arrivederci.

*Francesco  
Carducci*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

2 novembre 1936

MILANO (114)  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

OPERAI GASISTI = ISTIT. PREVID.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

come ti scrissi, desidero  
presentare assai per tempo una Memoria  
( per il ricorso Gobbi l'ho già quasi  
predisposta ) ; epperciò ti prego di  
dimmi a volta di posta in quante copie  
in bolle devo mandartela oltre ad una  
diecina di semplici.

Con i più cordiali saluti.

*Emilio Caldara*  
*Ivanoe Bonomi*

Ad istanza di Zobbi Giovanni domiciliato elettricamente  
in Roma presso l'av. S. Onofrio, piazza Libertà 4,  
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte  
di Cassazione ho <sup>oggi</sup> notificato <sup>in</sup> questa memoria  
1° alla Società Edison -

5 novembre 1892

AVV. MANOE BONOMI

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

AVV. MANOE BONOMI

AVV. MANOE BONOMI

AVV. MANOE BONOMI  
ROMA - Piazza della Libertà, 4

AVV. MANOE BONOMI  
ROMA - Piazza della Libertà, 4

AVV. MANOE BONOMI  
ROMA - Piazza della Libertà, 4

30/11

Opera Lavant - G. H. P. C.

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 7 nov. 1926  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-853

Cara Signora,

ricevo la tua lettera e  
prometto che la tua richiesta  
verrà esaminata con la massima  
attenzione e che sarò lieto di  
risponderti con il maggior  
presto possibile. Per favore  
indicare il numero della lettera  
che ti ha servito di guida, e  
la data della stessa. Il P.M.  
effettuerà per te il necessario  
e ti comunicherà il risultato.

Con i più cordiali

Saluti

Amato  
Caldara



# Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

## II SEZIONE CIVILE

N. 54/4 R. G. 193

Roma, SET. 1936 Anno XIV 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno 26 NOV. 1936 Anno XV per la discussione del ricorso

Moravotti Pietro

Loc Edisac (Ser. Gas)

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Emilio Calolara / P. Libertà 4  
Luca Bonucci / Studio Bonucci

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Società Edison (Sezione Gas)

ing. Tito Gonzales al suo

domicilio eletto presso l'avv. Tamburini

Alfredo, via delle Muratte 25 Roma



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

II SEZIONE CIVILE

N. 575 R. G. 193

Roma, SET. 1936 Anno XIV 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

ventisei 25 NOV. 1936 Anno XV per la discussione del ricorso

Vittorio Gobbi Giovanni

Loc. Qu. Eritreu - St. Max. Previdenza Orione  
Gas ed altri

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Emilio Caldara ) P. della Libertà  
Luano Bonanni ) Studio Bonanni

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Società Edison (Sezione Gas) Direttore

ing. Tito Gonzales nel suo domicilio eletto  
presso l'avv. Camburini Alfredo Via delle  
Muratte 25 Roma.

Istituto Nazionale di Previdenza per le  
Aziende Private del gas. Comissario ministeriale

sig. ing. Ernesto Gospizio domiciliato presso

~~avv. Serravalle Alfonso Viale Liegi 31 Roma~~  
avv. Goffredo Costa Piazza S. S. Apostoli 49 Roma

Federazione Nazionale Fascista Industriali del gas  
e Acquedotti. Presidente Crescentino Rampone

domiciliato eletto presso avv. Serravalle Alfonso

Viale Liegi 51 Roma

Federazione Nazionale Fascista Lavoratori  
Industrie Acqua, Gas ed Elettricità, in

persona del sig. Antonio Villanova

Via Regina Elena, 36 Roma

Dr. Bencini

UFFICIO REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI  
di  
PALAZZO LA GIUSTIZIA

UFFICIO  
AVVISO DI PAGAMENTO  
Art. 2821 del Registro Partitario  
L. XIX (indicare la qualità)

Il sottoscritto Procuratore invita il Signor

Morandotti Pietro

a pagare al di lui Ufficio entro dieci giorni la somma di

L. 75.85

dovuta per tassa supplementare registro

sentenza fallimentare n. 3414

del 21/12/1936 reg. n. 141/1939

al n. 1483 vol. 154

Causa cf. società Edison

In caso di ritardo si procederà a termini di legge.

Addi 23/8/1938 Anno XVI

IL PROCURATORE



Dott. avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50-653

27 settembre 1938

-XVI-

Operai Gasisti - Ist. Previd.

A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

come da tua richiesta del  
24 corr., ti mando l'avviso dell'Ufficio  
Registro per il supplemento di tassa sul-  
la sentenza della Cassazione.

E colgo l'occasione per mandarti  
cordiali saluti.

*Luigi  
Caldara*

avv. EMILIO CALDARA  
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)  
Via Privata Siracusa, 3  
Telefono 50-653

20 settembre 1938

Operai Gasisti - Ist. Previdenza.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Ricevuta la tua del 26 u.s. in ordine alla  
tassa suppletiva di sentenza in causa MORAN-  
DOTTI c. IST. PREVIDENZA, mi sono occupato di ve-  
dere di che cosa potesse trattarsi. Mi risulta,  
da una lettera dell'avversario avv. Edoardo  
Majno, che la sentenza sia anche stata notifi-  
cata al Morandotti, che ora è morto : ma non  
di più.

Non mi resta quindi che pregarti, quando  
ne avrai l'occasione, di far verificare di che  
trattasi, e di scrivermene, perchè possa even-  
tualmente rimetterti la somma.

Cordiali saluti.

avv.  
E. Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 13 gennaio 1937  
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3  
TELEFONO 50-653

OPERAI GASISTI - ISTIT. di PREVID.

Caro Bonomi,

per le due sentenze della  
Cassazione sui ricorsi Gobbi e Morandotti  
ancora non ho potuto conferire con l'avv.  
Majno, assente da Milano. Credo di potergli  
parlare in settimana. Ad ogni modo, anche  
di ciò parleremo domenica.

Cordiali saluti.

*di  
Lauri*

13 maggio 1937

Ricorsi in Cassazioni

dei sigg. Gobbi Giovanni e Morandotti Pietro

	Spese - Onorari:
24 febbraio 1936 - Tre notifiche	20,80
18 marzo 1936 - Due chiamate	27,70
Deposito del <del>due</del> ricorso.	112. -
Deposito del ricorso.	112. -
5 novembre 1936 - Notifica delle due menzionate dall'av. Caldara	39,50
Spese postali -	4

Per il domicilio dei ricorsi e  
per le pratiche di cui sopra

Per un ricorso	150
Per l'altro ricorso	150

---

310,00    300

Per spese e onorari

310.
300
610

Ricavate il 16 marzo 1936 £ 400

Rimangono in cifra tonda £ 200

Copie nuovo battente sul

Gobb

EDISON

Gobbi

---

Edison

Avv. EMILIO CALDARA  
Avv. MARIA ...  
PRODOTTO ...  
MILANO (14) Telef. 50353 ...  
Via Priv. Siracusa N. 3 ...

N.112 sentenza.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

La Sezione della Corte d'Appello di Milano, funzionante come Magistratura del Lavoro, composta dagli Ill.mi sigg. Dottori :

PELOSI comm. DONATO	Presidente
DELLA SALA SPADA comm. Edoardo	Consigliere
PIANETTA cav. uff. Italo	Consigliere estensore
PINTO cav. uff. Pasquale	Consigliere
PARNELLA cav. uff. Nicola	Consigliere

ha emesso la seguente sentenza nelle controversie individuali del lavoro sbbinate, promosse :

la prima N°. 198 da

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - con sede in Roma, via Boezio 2 - in persona del Commissario Ministeriale sig. ing. Ernesto Sospisio, elett. dom. in Milano Corso di P.ta Vittoria 4 presso e nello studio dell'avv. Francesco Zanelli che lo rappresenta e difende in un all'avv. Goffredo Costa, di Roma, per delega in calce al ricorso APPELLANTE  
contro

GOBBI GIOVANNI elettivamente domiciliato in Milano, via Priv. Siracusa N. 3 presso e nello studio dell'avv. Emilio Caldera che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia del ricorso  
APPELLATO

con intervento della

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA degli Industriali del Gas e degli Acquedotti - con sede in Roma, via Francesco Crispi 10, in persona del suo Presidente sig. Crescentino Raspone, elett. dom. in Milano, via Meravigli 9, presso e nello studio dell'av-

vocato Steno Raj che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso d'intervento.

e con intervento della

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA dei Lavoratori dell'Industria acqua, gas ed elettricità, con sede in Roma, via Regina Elena N. 36, in persona del sig. reg. Antonio Villanova, elett. dom. in Milano, Corso P. Vittoria N. 4, presso e nello studio dell'avv. Francesco Mutti, che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia del ricorso d'appello.

la seconda N. 203 da :

SOCIETA' BRISON ( Sezione Gas ) Anonima, con sede in Milano in persona del suo Direttore ing. gr. uff. Tito Gonzales, quale subingredita per fusione della Società Anonima Servizi Pubblici e Partecipazioni ( S.A.S.P.E.P. ) ed elett. qui domiciliata, via Bigli N. 21, presso e nello studio dell'avv. Edoardo Majno, che la rappresenta e difende per mandato 6/II/1935 in aut. Notaio dr. Cesare Bernasconi De Luca

APPELLANTE

contro

GOBBI GIOVANNI, elett. dom. rappresentato e difeso come sopra

APPELLATO

e contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA per i dipendenti delle Aziende Private del Gas, in persona come sopra e come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso

APPELLATO

In punto : Pagamento differenza pensione.

All'udienza d'oggi, di spedizione della causa, i procuratori e difensori delle parti, presero e svolsero rispettivamente le seguenti

## CONCLUSIONI :

L'avv. F. Zanelli per l'appellante Istituto Naz. di Previdenza :

Piacchia alla Eccell. Magistratura del Lavoro di Milano

Ordinare l'intervento in causa della Federazione Naz. Fasc. degli Industriali del gas e degli acquedotti, con sede in Roma via Francesco Crispi N. 10, rappresentata dal Presidente sig. gr. uff. Crescentino Rampone e della Federazione Naz. Fasc. dei lavoratori dell'industria acqua, gas ed elettricità, con sede in Roma via Regina Elena N. 36 rappresentata dal sig. rag. Antonio Villanova ;

accogliere l'appello proposto dall'Istituto ricorrente con il presente ~~ricorso~~ atto avverso la sentenza 24 settembre / 8 ottobre 1935 XIII, del Tribunale civ. di Milano, Sezione del Lavoro, e per lo effetto, meglio interpretando i contratti collettivi, della cui pretesa inadempienza da parte dell'Istituto stesso si contende, respingere le domande avanzate dall'attore sig. Gobbi Giovanni con il ricorso introduttivo di lite e con le conclusioni spiegate in primo grado, con la di lui condanna nelle spese ed onorari dell'intero giudizio.

L'avv. E. Caldera, per l'appellato Gobbi ( nella prima causa ) :

Piacchia alla Eccell. Magistratura del Lavoro, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, previo abbinamento della presente causa con quella inscritta al N. 203 Ruolo per l'udienza Presidenziale del 9 dicembre 1935, giudicare :

1) Dichiararsi inammissibile per carenza di interesse l'appello interposto dall'Istituto Naz. di Previdenza per i Dipendenti delle Aziende Private del Gas con atto 5 novembre 1935 XIV. e quanto meno, respingersi detto appello e confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza 24 settembre / 8 ottobre 1935 XIII°, resa tra le parti in causa dal R. Tribunale del Lavoro.

2) Respingersi in ogni caso la domande di intervento della Federa-

zione Nazionale Fasc. degli Industriali e del Gas e degli acquedotti e della Federazione Naz.Fasc. dei Lavoratori dell'Industria acqua, gas ed elettricità.

3) Condannarsi l'Istituto appellante nelle spese tutte di questo giudizio.

L'avv. S. Baj per la intervenuta Federazione Naz. Fasc. degli Industriali :

Piaccia alla Ecc. Magistratura del Lavoro di Milano, nel decidere la controversia insorta tra il sig. Giovanni Gobbi e l'Istituto Naz. di Previdenza per i Dipendenti dalle Aziende Private del Gas, in riforma della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, impugnata dall'Istituto stesso, uniformarsi alla dichiarazione di volontà come sopra espresso. Provvedendo, circa le spese secondo legge ed equità.

L'avv. F. Mutti per la intervenuta Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori :

Piaccia alla Corte Eco. dato atto che la Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori dell'industria ed elettricità, spiegando quante volte occorra volontario intervento a termine dell'art. 7 cap. del R.D. LEGGE 21 maggio 1934 N. 1073, dichiara di associarsi alle deduzioni dell'Istituto Naz. di Previdenza per i dipendenti delle Aziende private del Gas, per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni del contratto Nazionale Collettivo di Previdenza, in ordine alla liquidazione delle pensioni ai prestatori d'opera che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità di iscrizione all'Istituto medesimo, stabilita rispettivamente in anni 20, 25, 30 e 35, secondo delle varie posizioni ivi previste. Dato atto altresì che la Federazione comparente dichiara che con tale interpretazione corrispondente esattamente alla comune intenzione delle Organizzazioni contraenti il sig. Gobbi Giovanni, ex operaio della Società Servizi Pubblici e Partecipazioni, non avendo raggiunti i limiti di iscrizione all'Istituto di cui sopra, ha soltanto diritto alla pensione nella proporzione del 45 % della paga media mensile,

servizio dall'Union de Gas il 10 agosto 1888, era stato licenziato dalla Azienda succeduta all'Union de Gas, il 1° aprile 1934 e gli era stata liquidata la pensione mensile di lire 253,20, pari al 45% della paga media, in luogo di quella di lire 393,90, pari al 70% della paga stessa spettantegli a norma del Verbale d'accordo e del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle Aziende Private del Gas in Italia, conclusi l'11 ottobre 1928 fra la Confederazione Generale Fascista dell'industria Italiana e la Confederazione Naz. Sindacati fascisti, nonché del Contratto collettivo di Previdenza per i Dipendenti delle Aziende Private del Gas d'Italia, in data 28 ottobre 1929, chiedeva che la Soc. An. Servizi Pubblici e Partecipazioni e l'Istituto Naz. di Previdenza per i Dipendenti delle Aziende Private del Gas, fossero condannati a liquidargli la pensione in lire 393,90 mensili e conseguentemente a pagargli in solido lire 2110,50 per altrettante ricevute in seno dal 1° aprile 1934 al 30 giugno 1935, nonché le differenze maturande successivamente, cogli interessi commerciali dal 1° aprile 1934, spese rifuse.

Le parti convenute negavano di dovere alcun che, ma il Tribunale con sentenza 24 settembre / 8 ottobre 1935, faceva pien diritto alle domande del Gobbi, condannando le convenute nelle spese. Da tale sentenza appellavano con ricorsi separati tanto la Società Edison, successa alla S.A.S.P.B.P., quanto l'Istituto, insistendo per l'assoluzione dalle domande del Gobbi e l'Istituto instando inoltre per lo intervento in causa della Federazione Naz. Fasc. degli Industriali del Gas e degli Acquedotti e della Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori dell'industria acqua, gas ed elettricità.

Riuniti d'accordo i due appelli, intervenivano le due Federazioni sopra menzionate le quali facevano piena adesione alla tesi delle parti appellanti.

Mancata la conciliazione, all'udienza del 23 dicembre 1935, le parti formulavano le conclusioni sopra riportate.

DIRITTO

Sulla regolarità dell'intervento delle Federazioni di Categoria. Il Gobbi ha eccepito che l'intervento delle Federazioni, in fatto menzionato, è stato intempestivo perchè posteriore alla prima udienza Presidenziale. Osserva la Corte, in primo luogo, che i termini di cui all'art. II del R.D. 21 maggio 1934 N. 1073 devono ritenersi applicabili all'intervento di un qualsiasi interessato ai sensi del Cod. proc. civ. e non anche all'intervento delle Associazioni di categoria diretto alla tutela dell'interpretazione di un contratto collettivo e ciò perchè le finalità superiori di tale intervento rendono superflue le ordinarie salvaguardie dell'interesse delle parti in causa. Se per riguardo al fine perseguito da tali associazioni il legislatore ha ritenuto opportuno di derogare alle norme ordinarie in ordine al grado in cui l'intervento può essere fatto, statuendo che esse associazioni possano intervenire anche in appello, a fortiori deve ritenersi che anche in ordine ai termini esse non siano vincolate dai termini dell'intervento ordinario, e siano ammesse ad intervenire in qualunque momento, almeno sino a quando non sia comunicata la relazione della causa all'udienza. Comunque, nella specie, l'intervento delle Federazioni dovrebbe dirsi tempestivo anche a sensi del citato art. II, essendo stato fatto all'udienza Presidenziale. Nulla importa che tale udienza fosse la seconda anzichè la prima poichè nessun testo di legge autorizza ad affermare che lo intervento debba necessariamente seguire alla prima udienza presidenziale anzichè ad una delle successive udienze presidenziali, alle quali la causa sia stata eventualmente riunita. Il Gobbi ha affacciato dubbi anche sulla facoltà dell'Istituto di provocare lo intervento delle Federazioni, ma, su tal punto, ogni indagine sembra ormai un fuer d'opere, dopo che entrambe le Federazioni hanno dichiarato di voler intervenire volontariamente. Deve invece vedersi se le Federazioni intervenute rappresentino le Associazioni legalmente riconosciute ammesse ad intervenire a sensi dell'art. I7 del R.D. ricordato.

Lo nega il Gobbi, assumendo che l'organo di categoria ammesso ad intervenire è soltanto quello Sindacale di primo grado e che le Federazioni intervenute sono invece organi di grado superiore. Osserva la Corte che il citato art.7 parla semplicemente di associazioni legalmente riconosciute, e che, di fronte alla dizione generica della Legge, deve ritenersi che tutte le associazioni legalmente riconosciute, purchè competenti per categoria, possano intervenire, qualunque sia il loro grado, non essendovi alcun principio di ragione che imponga di distinguere fra quelle di 1° grado e di grado superiore. Comunque, quando pur fosse vero l'assunto del Gobbi, l'intervento in disputa dovrebbe dirsi ugualmente legittimo, perchè, in conseguenza dei RR.DD. 16 agosto 1934 N. 1382 e 1383, le Federazioni intervenute devono appunto considerarsi organi di categoria di 1° grado.

Infatti coi RR.DD. sopramenzionati, avanzi per oggetto il riordinamento delle Confederazioni Fasciste degli Industriali e dei Lavoratori dell'Industria, nonché delle Associazioni ad essa aderenti delle quali Confederazioni fanno parte le Federazioni intervenute (v. NN. 25 e 2 degli elenchi annessi ai relativi Decreti), è stato revocato il riconoscimento giuridico ai Sindacati territoriali (art. 2 dei Decreti) i quali sono stati conservati come organi locali delle Federazioni (art. II e IO dei relativi statuti) mentre il riconoscimento stesso è stato confermato alle Federazioni (v. art. 4 dei Decreti), alle quali è stata attribuita la rappresentanza diretta nell'ambito della loro competenza territoriale (e perciò, trattandosi di Federazioni Nazionali nell'ambito della Nazione) degli appartenenti alle categorie per le quali furono costituite (v. art. I degli Statuti relativi). In virtù di tale rappresentanza le Federazioni Nazionali intervenute devono quindi considerarsi come organi di categoria di 1° grado. Segue dal sin qui detto, che il loro intervento va ammesso, siccome pienamente legittimo sotto ogni riguardo.

--- Sull'ammissibilità dell'appello dell'Istituto Nazionale di Previdenza. Il Gobbi, in via pregiudiziale, ha inoltre eccepito l'inammissibilità

dell'appello dell'Istituto Nazionale di Previdenza per mancanza di interesse da parte sua a proporlo. In proposito il Gobbi, dopo aver riconosciuto che l'Istituto nulla gli deve in più della pensione del 45% (in quanto la differenza fra tale percentuale e quella del 70% starebbe a carico della Edison) ha sostenuto che, avendo il Tribunale pronunciato la condanna al pagamento di tale differenza e delle spese nei confronti della Edison e soltanto ad integrazione nei confronti dell'Istituto, questo non ha interesse a gravarsi di tale pronuncia. Osserva la Corte che, se in questa sede il Gobbi ha riconosciuto le ragioni dell'Istituto, in prima sede egli concluse per la condanna in solido della Edison e dell'Istituto nelle differenze in disputa, solo da ultimo rettificando poco chiaramente tali conclusioni così: " nel senso della chiamata ad integrazione dello Istituto Nazionale di Previdenza ". D'altra parte il Tribunale, con pari scarsa chiarezza, condannò, come si è visto, la S.A.S.P.E.P. (oggi Edison) e l'Istituto - ad integrazione quest'ultimo - nelle dette differenze e nelle spese. Ora, senza uopo di indagare quale sia il significato preciso da attribuirsi alla pronuncia del Tribunale è manifesto l'interesse dell'Istituto ad ottenerne la riforma, in quanto essa è indubbiamente di condanna nei suoi riguardi. A prescindere da ciò, l'interesse dell'Istituto ad appellare, sarebbe dato anche dal fine che esso persegue di attuare la previdenza per il personale delle aziende del Gas, fine che potrebbe essere gravemente pregiudicato da applicazioni del Contratto collettivo erronee e dannose per le aziende e per gli operai iscritti. L'appello dell'Istituto è pertanto pienamente legittimo.

Nel merito. La parte appellata, nella discussione orale ha dichiarato di voler circoscrivere la propria difesa nell'ambito del contratto collettivo di previdenza e precisamente dell'art. XIII comma 3° del contratto stesso. La Corte ravvisa tale limitazione del tutto giustificata, in quanto tale contratto, essendo stato regolarmente stipulato il 28 ottobre 1929, e pubblicato il 29 dicembre 1930,

to : poichè per l'art.I del Verbale d'accordo ,gli operai, con 60 anni di età e con 35 di servizio,devono avere una pensione che raggiunga o si avvicini al 70 % delle paghe ; poichè,d'altra parte,la pensione dell'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e vecchiaia non è servita che agli operai con 65 anni di età ; poichè infine l'operaio pensionato a 60 anni,nell'ipotesi di cui all'art.XIII comma 3° sopra citato,non può esigere dall'Istituto che una pensione pari al 45 % per cento della paga,così sino a quando non abbia,col raggiungimento del 65° anno,maturato il diritto alla pensione obbligatoria,egli ha titolo,in base all'art.I° del Verbale d'accordo, di pretendere dall'azienda che la pensione dell'Istituto gli sia integrata sino a raggiungere o ad avvicinarsi al 70 %. Siffatta pretesa non ha alcun serio fondamento. Già si è detto che il Verbale d'accordo nella parte relativa alla previdenza è stato assorbito e coperto dal Contratto Collettivo di Previdenza e che male quindi viene invocato nella presente controversia. Ad ogni modo l'art.I° del Verbale d'accordo non dice puramente e semplicemente quanto afferma il Gobbi,ma dispone precisamente : "Verrà istituito un trattamento di previdenza per gli operai che hanno superato i 30 anni di anzianità presso la stessa azienda ed i 65 anni di età (oppure i 35 anni di anzianità ed i 60 anni di età) costituito da contributi versati per parte delle aziende in ragione del 7.50 % delle paghe nominali e con ritenute da farsi sulle paghe degli operai in ragione del 3.50 % ; tali contributi dovranno servire ad assicurare al personale pensionato un trattamento di pensione che raggiunge o si avvicini al 70 % delle paghe nominali in vigore dal 1° luglio 1926 ; qualora il contributo sia riconosciuto insufficiente,le singole quote potranno venire rispettivamente elevate fin ad un massimo dell'8 % e del 4 %. Le modalità per il funzionamento,lo Statuto ed il Regolamento per la Cassa Pensioni verranno concretate e compilate da una Commissione e composta dai delegati delle due Organizzazioni. L'applicazione del trattamento convenuto avrà vigore dal 1° gennaio 1927 ".

Dunque, per tale articolo, sono - come è ovvio - i contributi delle aziende e degli operai che devono servire ad assicurare la pensione progettata e più precisamente i contributi specificati, nella misura, dall'articolo stesso. A parte l'ingiustizia di mettere sullo stesso piano e di trattare allo stesso modo il contribuente da 35 anni ed il contribuente da un giorno, è chiaro che, con tali contributi, sarebbe stato matematicamente impossibile servire una pensione del 70% a tutti indistintamente gli operai senza alcun riguardo al loro periodo di contribuzione. Per questo articolo I° del Verbale d'accordo prevedeva la nomina di una Commissione che stabilisse, in base ai calcoli attuariali e alla misura dei contributi fissati, le modalità per un funzionamento pratico della Cassa Pensione. Fu appunto tale Commissione che compilò il contratto collettivo di previdenza, il quale sviluppando e rendendo praticamente applicabile la norma generale di cui all'art. I° del Verbale d'accordo, stabilisce, fra l'altro, quanto è portato dagli art. VII. e IX soprannominati, fissando, come si è detto, in 20 anni il periodo minimo di iscrizione necessario per aver diritto alla pensione, ma disponendo altresì transitoriamente, all'art. XIII, comma 3°, con lo devole senso di equità - che gli operai, i quali, pur avendo speso il meglio della loro vita in favore dell'azienda, non potevano, per la loro età, raggiungere quel minimo, godessero, ciò nonostante, una pensione del 45% e cioè una pensione di poco inferiore ai 2/3 della pensione normale degli operai con 35 anni di iscrizione all'Istituto. L'art. I° del Verbale d'accordo, pertanto, quando pure fosse invocabile, non sarebbe affatto in contrasto coll'art. XIII comma 3° del Contratto collettivo di previdenza e non servirebbe a fondare la tesi del Gobbi.

Tornando all'art. XIII° esso dice che gli operai nelle condizioni di età e di servizio del Gobbi hanno diritto ad una pensione del 45%, ma non aggiunge affatto che le aziende debbano a tali operai la integrazione pretesa dal Gobbi. Dice anzi che, ove colla pensione

dell'assicurazione obbligatoria, essi realizzino una pensione complessiva superiore al 70% , la stessa pensione servita dall'Istituto dovrà essere ridotta in proporzione. Vero è che - essendo la pensione dell'assicurazione obbligatoria servita solo a 65 anni, l'ipotesi della riduzione per gli operai pensionati dall'Istituto nelle condizioni del Gobbi a 60 anni, è superflua perchè irrealizzabile - almeno rebus sic stantibus - ma tale rilievo non autorizza certo a leggere nell'art. XIII quello che non vi è scritto. Del resto lo stesso Gobbi finisce col riconoscere che l'art. XIII non porta la disposizione che vorrebbe leggersi, quando assume che esso presenta una lacuna e che l'autorità giudiziaria dovrebbe colmarla nel senso da lui desiderato. In realtà l'art. XIII non presenta nessuna lacuna, poichè è da escludere che sia mai passato per la mente dei contraenti la volontà loro attribuita dal Gobbi, sia perchè il comma 3° esaminato rappresenta già per sè stesso un trattamento di favore per gli operai nelle condizioni del Gobbi, sia perchè è assurdo pensare che, nel momento stesso in cui veniva istituita una Cassa Pensioni, chiamata a servire le pensioni agli operai delle Aziende queste si fossero riservate il carico di parte di tali pensioni.

Le conclusioni delle Federazioni intervenute costituiscono al riguardo il miglior suffragio di quanto si afferma. Comunque, anche se davvero l'art. XIII contenesse una lacuna, l'autorità giudiziaria non avrebbe certo veste per colmarla, non potendo manifestamente imporre alla Edison una obbligazione che - secondo si ammetterebbe - essa non si sarebbe mai assunta. Attesochè per le considerazioni svolte, in riforma della appellata sentenza, la Società Edison e l'Istituto Nazionale di Previdenza devono essere assolti dalle domande del Gobbi. Attesochè le spese della Soc. Edison e dell'Istituto Naz. di Previdenza, sia di 1° che di 2° giudizio devono essere poste a carico del Gobbi parte soccombente. Attesochè nei confronti delle Federazioni pare equo di dichiarare la compensazione delle spese fra le parti.

AVV. EMILIO CALDARA  
AVV. MARIA CALDARA  
PROCURATORE \* \* \* \* \*  
MILANO (114) Tel. 59.653 \* \* \*  
Via Priv. Siracusa N. 3 \* \* \* \*

AVANTI 1'ECCEL. CORTE di CASSAZIONE del REGNO.

ROMA

R I C O R S O

di GOBBI GIOVANNI di Milano, assistito e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivance Bonomi di Roma e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Piazza della Libertà N.4, per delega in calce al ricorso

c o n t r o

SOCIETA' EDISON ( Sezione Gas ) Anonima con sede in Milano - Foro Bonaparte N°.31 - in persona del suo Direttore ing.gr.uff.Tito Gonzales, quale subingredita per fusione della SOC.AN.SERVIZI PUBBLICI E PARTECIPAZIONI ( S.A.S.P.E.P. ) ;

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA per le AZIENDE PRIVATE DEL GAS - con sede in Roma, via Boezio N°.2 - in persona del Commissario ministeriale sig.ing.Ernesto Sospisio ;

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI DEL GAS E DEGLI ACQUEDOTTI - con sede in Roma, via Francesco Crispi N.10 - in persona del suo Presidente sig.Crescentino Rampone ;

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE INDUSTRIA ACQUA, GAS ED ELETTRICITA' - con sede in Roma, via Regina Elena 36 - in persona del sig.rag.Antonio Villanova,

In punto :

Annullamento della sentenza 23 dicembre 1935 - 7 gennaio 1936-XIV-

notificata il 25 gennaio 1936, della Sezione di Corte d'Appello di Milano funzionante come Magistratura del Lavoro di riforma della sentenza 24 settembre / 8 ottobre 1935-XIII- del R.Tribunale di Milano, Sezione del Lavoro.

NOTIZIE DI FATTO

La sentenza denunciata le riassume scheletricamente così :

" Con ricorso 5 giugno 1935 al Presidente del Tribunale di Milano, Sezione  
 " del Lavoro, il sig. Gobbi Giovanni, narrando che, assunto in servizio  
 " dall'Union de Gas, il 10 agosto 1888, era stato licenziato dalla Azien-  
 " da succeduta all'Union de Gas, il 1° aprile 1934 e gli era stata li-  
 " quidata la pensione mensile di L. 253,20 pari al 45 % della paga me-  
 " dia, in luogo di quella di L. 393,90 pari al 70 % della paga stessa  
 " spettantegli a norma del verbale d'accordo e del contratto nazionale  
 " di lavoro per gli operai addetti alle Aziende private del Gas in Ita-  
 " lia, conclusi l'II ottobre 1928 fra la Confederazione Generale Fasci-  
 " sta dell'Industria Italiana e la Confederazione Nazionale Sindacati  
 " Fascisti, nonché del Contratto collettivo di Previdenza per i dipen-  
 " denti delle Aziende Private del gas d'Italia, in data 28 ottobre 1929,  
 " chiedeva che la Soc. An. Servizi Pubblici e Partecipazioni e l'Istituto  
 " Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Aziende private del  
 " Gas, fossero condannati a liquidargli la pensione in L. 393,90 mensi-  
 " li e conseguentemente a pagargli in solido L. 2110,50 per altrettante  
 " ricevute in meno dal 1° aprile 1934 al 30 giugno 1935, nonché le diffe-  
 " renze maturande successivamente, cogli interessi commerciali dal 1°  
 " aprile 1934, spese rifuse.  
 " Le parti convenute negavano di dover alcun che, ma il Tribunale, con  
 " sentenza 24 settembre - 8 ottobre 1935, faceva pien diritto alle do-  
 " mande del Gobbi, condannando le convenute nelle spese.  
 " Da tale sentenza appellavano con ricorsi separati tanto la Società  
 " Edison, successa alla S.A.S.P.E.P., quanto l'Istituto, insistendo per

" l'assoluzione dalle domande del Gobbi e l'Istituto instando inoltre  
 " per lo intervento in causa della Federazione Nazionale Fascista degli  
 " Industriali del Gas e degli Acquedotti e della Federazione Nazionale  
 " Fascista dei Lavoratori dell'Industria acqua, gas ed elettricità.  
 " Riuniti d'accordo i due appelli intervenivano le due Federazioni so-  
 " pra menzionate le quali facevano piena adesione alla tesi delle parti  
 " appellanti. Mancata la conciliazione, all'udienza del 23 dicembre 1935,  
 " le parti formulavano le conclusioni sopra riportate".

Non giova aggiungere di più. Solo dobbiamo informare il Supremo Collegio che l'intervento delle due Federazioni avvenne appena in sede di appello e dopo una loro formale chiamata da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza affinché venissero a far fede della sua tesi. E dobbiamo anche fino da ora rilevare che la grossa e complessa questione creata dalle due parti convenute e dalle intervenienti si limitava in origine, e avrebbe dovuto sempre limitarsi, a quella assai semplice che intendiamo illustrare con i nostri

#### MOTIVI DI DIRITTO

Violazione dell'art. I del Verbale di accordo II ottobre 1928 -VI- per il Contratto Nazionale di Lavoro degli operai addetti alle Aziende Private del Gas ( pubblicato nella Gazzetta Uff. del 22 maggio 1930-VIII- N. 120) e degli articoli IX, XII, e XIII del relativo Contratto collettivo di Previdenza 28 ottobre 1929 -VIII- (pubblicato nella Gazzetta Uff. del 29 dicembre 1930-IX- N. 301) in relazione agli articoli 1131 e 1136 Cod. civ. e agli art. 1 e 3 delle Disposizioni generali sulla interpretazione e applicazione delle leggi (art. 517 N. 3 Cod. proc. civ.).

Senza rinunciare ad ogni altro motivo, anche di carattere rituale, teniamo a mettere ora in evidenza la deformazione che in diritto si è fatta della questione semplice proposta dal Gobbi e limpidamente risolta dal Tribunale.

Premettiamo che le norme dei contratti collettivi di lavoro per loro finalità e per i caratteri della loro formazione diventano legge di cui il contratto è soltanto la fonte, e che questa legge appartiene al diritto corporativo che è diritto pubblico. Violazione di legge e dei principi generali di diritto sono le false o errate interpretazioni ed applicazioni di quelle norme.

Ciò posto, denunciemo alla Corte Eccell. l'errore, che è insieme di logica e di diritto, in cui è caduta la Corte di merito.

L'art. I° del Verbale di accordo II ottobre 1928 - parte integrante del Contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alle Aziende private del Gas - stabilisce al N.I un trattamento di Previdenza il quale assicuri agli operai che hanno superato i 35 anni di anzianità ed i 60 di età (ci limitiamo al caso Gobbi) una pensione che si aggiunga e si avvicini al 70% delle paghe; detta alcune norme per la formazione del fondo pensioni occorrente e conclude che "le modalità per il funzionamento, lo Statuto e il Regolamento per la Cassa Pensioni verranno concretate e compilate da una Commissione composta dai delegati delle due Organizzazioni".

Adunque il principio della pensione sul 70% delle paghe è stabilito: la Commissione ne compilerà le modalità di applicazione.

Cel Contratto Collettivo di Previdenza del 28 ottobre 1929 si costituisce l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Aziende Private del Gas e si determinano le norme dello Statuto, del Regolamento e del funzionamento di esso.

Mentre il Contratto collettivo di Lavoro non faceva distinzioni - ed anzi doveva presumersi scritto per la maggior parte degli operai e non per i pochi più giovani - la Commissione costituente l'Istituto di Previdenza pone tra le modalità quella di circoscrivere la pensione

del 70 % soltanto a quegli operai che, per necessità attuarie, possono essere trattati con quella misura. La sentenza denunciata, seguendo la Edison e l'Istituto convenuti e i loro coadiutori intervenienti (sebbene, sia detto a sua lode, abbia messo in un canto le loro scorribande di scienza attuarie) afferma recisamente che il Contratto collettivo di Previdenza ha assorbito e coperto il precedente Contratto collettivo di Lavoro.

Sarebbe enorme che gli autori delle modalità avessero soppresso il principio ; ed infatti non è così.

Il principio della pensione del 70 %, consacrato esplicitamente nell'art. IX, è stato riaffermato anche per gli operai già in servizio presso le Aziende al 1° gennaio 1927 e che verranno licenziati dopo avere raggiunto i 60 anni di età ed i 35 anni di servizio ( caso Gobbi ). Per l'art. XIII° ad essi "sarà corrisposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza una pensione nella misura del 45 % della media delle paghe nominali calcolata in base alle norme del 1° cap. dell'art. IX. del presente Contratto, sempre che con la pensione liquidata o liquidabile dagli stessi operai per l'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e la vecchiaia, non arrivino a percepire complessivamente una pensione superiore a quella fissata dal citato art. IX. ( 70 % ). In tal caso la pensione da corrispondersi dall'Istituto sarà ridotta in misura tale da raggiungere complessivamente quella di cui al medesimo art. IX".

Dunque il principio di cui al N. I del Verbale di accordo, che noi abbiamo invocato ( notisi ) anche come elemento etico-giuridico d'interpretazione, vale anche per il caso Gobbi. Soltanto nella redazione dell'art. XIII° del Contratto collettivo di Previdenza c'è una piccola lacuna, che noi - seguendo l'insegnamento di questo Supremo Collegio - riteniamo essere funzione del Magistrato di colmare affinché sia salvo il principio e seria e onesta la modalità di applicazione dell'art. XIII.

Mentre con questo articolo la pensione sul 70 % è assicurata anche agli operai posti in quiescenza dopo qualche mese di appartenenza all'Istituto e, se con 65 anni di età, aventi solo 30 anni di servizio ;

mentre in forza dello stesso principio l'Istituto può ridurre la pensione del 45 % ; l'operaio con 60 anni di età e 35 di servizio - esplicitamente considerato nella disposizione - si trova fatalmente a percepire soltanto il 45 % per i cinque anni che corrono dal suo collocamento in quiescenza alla liquidazione della pensione da parte della Cassa Nazionale per la invalidità e vecchiaia ( essendo pacifico che essa è liquidata soltanto a 65 anni ).

Questa lacuna iniqua è stata riconosciuta dallo stesso Istituto di Previdenza il quale ha perfino ammesso di avere richiamata su di essa l'attenzione delle Organizzazioni interessate ( ved. lettera in atti ). L'unica questione posta dall'Istituto era di vedere se si trattava di modificare il contratto collettivo oppure soltanto di interpretarlo. Noi abbiamo sostenuto, e sosteniamo, che è un caso caratteristico di doverosa interpretazione. Infatti nessun elemento, sia oggettivo che soggettivo, manca alla disposizione. Gli operai che, come il Gobbi, hanno 60 anni di età e 35 di servizio non sono esclusi dall'art. XIII° del Contratto collettivo di Previdenza ; anzi vi sono esplicitamente considerate. Che la loro pensione si avvicini al 70 % delle paghe è detto e ripetuto : si è perfino avuta la preoccupazione che, col sistema adottato, il 70 % sia superato. E' soltanto per una circostanza estranea che gli operai nelle condizioni del Gobbi si trovano transitoriamente ad avere una pensione del 45 % proprio per una lacuna di questa disposizione transitoria che intendeva ad evitare tale iniquità.

Però nei termini stessi e nella ragion d'essere dell'art. XIII° del Contratto collettivo di Previdenza si trova la ragion d'essere della interpretazione da noi sostenuta. Se, poi, si considera che questa disposizione costituisce una restrizione dell'art. I° del Verbale d'accordo - che non faceva restrizioni e pure usava le stesse parole dell'art. XIII° senza l'inciso di una data - l'invocato art. I° del Verbale di accordo diventa un decisivo elemento d'interpretazione. In due sensi : perchè l'interpretazione nostra presenta l'art. XIII come coord-

dinato e non contrastante ad una norma basilare del Contratto collettivo di lavoro, e perchè questa norma impone di interpretare l'art. XIII con un contenuto etico-giuridico e non farisaicamente.

Noi ci siamo anche preoccupati ( e forse non ne avevamo il dovere ) di considerare con criteri giuridici la responsabilità della transitoria integrazione. Se non militassero a favore dell'Istituto di Previdenza regioni di ordine attuario ( che esso, peraltro, esagera all'infinito ), il principio della bilateralità impone che, come l'Istituto fruitore di quanto supera il 70% per il concorso della pensione liquidata dalla Cassa Nazionale, così venga caricato delle differenze in meno quando tale concorso viene a mancare. Invece, poichè il principio normativo del 70% costituisce un impegno dell'Azienda in forza dell'art. I° del Verbale di accordo, sembra più giusto e logico chiedere all'Azienda l'integrazione transitoria, tanto più che ciò è suggerito dall'analogia, in quanto il penultimo capoverbo dell'art. XII dello stesso Contratto collettivo carica alle Aziende l'integrazione in materia di indennità.

Per questi motivi e per quegli che ci riserviamo di presentare

si chiede e conclude

che piaccia alla Corte Scell., in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza della Sezione della Corte d'Appello di Milano in funzione di Magistratura del Lavoro e di cui in epigrafe, con il rinvio ad altra Magistratura del Lavoro e con la condanna dei resistenti nelle spese.

Milano, 12 febbraio 1936. XIV.

avv. EMILIO CALDARA

AVV. EMILIO CAUDATA  
AVV. MARTA CAUDATA  
PROCURATORI  
MILANO (114) TEL. 02/23111

Priv. Siracusa N. 1/3

Recell. <sup>114</sup> CORTE di CASSAZIONE ( Sezione Seconda )

---

MEMORIA e MOTIVI AGGIUNTI

per GOBBI GIOVANNI , ricorrente

c o n t r o

Società EDISON ( Sezione Gas ) ,

ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per le Aziende Private del Gas,

e altri.

---

Mentre e fino ad ora l'Istituto di Previdenza, chiamato a sola integrazione, continua a sfoggiare le più ampie difese, la Società Edison punta principalmente sulla insindacabilità del giudizio di merito denunciato.

Non ci dissimuliamo che la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ritiene che anche i contratti collettivi di lavoro, benchè interessanti il nuovo diritto pubblico per il fine cui sono diretti, non escono dall'orbita contrattuale e quindi la loro interpretazione - se non violi le norme degli articoli 1124, 1131 e segg. Cod. civ. - sfugge al sindacato della Corte regolatrice. Senonchè - a parte che l'interpretazione del giudice di merito sarebbe sempre sindacabile sul punto se essa risponda ai dettami della logica e sia condotta in base a criteri giuridici esatti (sentenza 23 gennaio / 25 aprile 1934 N°. 1290 di questa Sezione e 17 gennaio 1936) - lo stesso Supremo Collegio ha insegnato e insegna che non vi può mai essere una precocetta immobilità

giurisprudenziale, che sarebbe di per sè in contrasto con le più nobili e doverose tradizioni della Magistratura. Tutte le questioni - specie se attinenti ad un diritto di nuova formazione, come il corporativo - vogliono essere sempre riesaminate, quando si presentino nuovi argomenti oppure si dia forma nuova agli argomenti vecchi.

Immodestamente speriamo di poter dire ancora qualcosa in materia, prima di scendere a dimostrare che nella specie si tratta di norme attinenti ad un'alta funzione sociale e che l'interpretazione denunciata non è affatto conforme ai principi del diritto e della logica.

°°

Che il diritto corporativo costituisca una branca del diritto pubblico moderno è fuori discussione. Ma questo suo carattere viene derivato dal fine nazionale cui è diretto, mentre si tiene fermo che le norme regolatrici dei rapporti di lavoro sono consacrate in veri e propri contratti. Pare, invece, a noi che il fine pubblico non possa di per sè caratterizzare una branca del diritto, in quanto ogni norma giuridica anche di diritto privato è sempre intesa al fine pubblico della civile convivenza. D'altra parte, pur senza risalire a vecchie concezioni filosofiche, è realtà vivente che il contratto costituisce la fonte di gran parte del diritto di nuova formazione (come l'internazionale e il corporativo) di guisa che nulla impedisce che si abbiano vere e proprie norme giuridiche rivestite di forma contrattuale.

Le norme dei contratti collettivi di lavoro derivano il loro carattere di diritto pubblico dai loro elementi soggettivi e oggettivi. La Carta del Lavoro sostituisce solennemente l'organo sindacale all'individuo nella disciplina dei rapporti di lavoro, e questo organo è riconosciuto come organo di Stato. Nè i contratti collettivi sono stipulati per la vita amministrativa dell'organo sindacale; nel qual caso non uscirebbero dall'orbita contrattuale, come non ne escono i contratti conclusi per loro vita amministrativa dai Comuni

e dalle Province. I contratti collettivi sono, invece, stipulati nell'interesse delle categorie inquadrato nel nuovo ordinamento dello Stato e nello stesso superiore interesse dello Stato. Di più (e ciò è decisivo) la stipulazione dei contratti collettivi costituisce un vero munus publicum delle Associazioni professionali.

Le norme così disposte a regolare i rapporti di lavoro, le quali tra l'altro sono inderogabili dalle pattuizioni private, non possono essere considerate - quanto alla loro interpretazione - alla stregua di un qualsiasi comune contratto di locazione d'opera o delle opere. E' proprio qui - a nostro modesto avviso - che diventa necessaria la funzione della Suprema Corte regolatrice, non potendosi ammettere eventuali diversità di trattamento nella prassi là dove lo Stato ha voluto un ordinamento nazionale del lavoro. Il contratto collettivo assurge a fonte di diritto pubblico, come lo sono per definizione i trattati internazionali; e le sue norme vogliono essere considerate almeno allo stesso livello di dignità giuridica delle norme del Codice civile.

Se, poi, come nella specie ( e ogni specie richiede una sua porzione nell'applicazione del diritto ) si tratta di norme dirette ad assistere il vecchio lavoratore, anche in funzione o collaborazione della Cassa Nazionale per l'invalidità e la vecchiaia, non dovrebbe sembrar dubbio che le norme relative - sia pure con veste di contratto - appartengono al diritto pubblico sostanziale.

°°°

Ma, logicamente e praticamente, la dimostrazione che la sentenza denunciata ha male interpretato le disposizioni del contratto collettivo è anche la dimostrazione che essa, oltre che contraddittoria nella sua motivazione, è contraria alle disposizioni del Codice civile e ai principi generali del diritto e della logica. Perciò la conclusione dell'ipotesi coincide con la conclusione della tesi.

La sentenza denunciata comincia a travisare la questione di diritto,

affermando che il ricorrente Gobbi ha dichiarato di voler circoscrivere la propria difesa nell'ambito del Contratto collettivo di previdenza. La Corte Rocell., se lo crederà, rileverà che ciò è contrario ai fatti ritenuti nella sentenza, agli atti di causa, ai termini stessi della contestazione della lite. Ma non è necessario; poichè su questo errato presupposto la sentenza denunciata ha motivato nel modo più contraddittorio. Infatti, dopo avere dichiarato che "tale limitazione è del tutto giustificata" (perchè, a suo modo di vedere, il Verbale di accordo sarebbe stato assorbito poi dal Contratto collettivo di Previdenza), la sentenza denunciata risolve la questione proprio e unicamente con una sua interpretazione letterale (errata anche questa, come vedremo) dell'art. I. del Verbale d'accordo.

A questo punto è opportuno riprodurre ne' suoi termini precisi la questione di diritto sottoposta alla Magistratura del Lavoro di Milano.

Premesso che con l'art. I. del Verbale d'accordo si stabiliva di istituire un trattamento di previdenza per gli operai che hanno superato i 30 anni di anzianità ed i 65 di età (oppure i 35 anni di anzianità ed i 60 di età, come il Gobbi) e ciò mediante la creazione di un Istituto di Previdenza il quale con i contributi degli operai assicurasse loro una pensione "che raggiunga o si avvicini al 70 % delle paghe nominali in vigore al 1° luglio 1926" (non si dimentichi il principio e questa data), si rilevava che il principio della pensione al 70 % era ribadito nel successivo Contratto collettivo di Previdenza. Ma questo, mentre con l'art. IX. assicurava la pensione del 70 % da parte dell'Istituto di Previdenza soltanto - e come è giusto - agli operai che avessero il richiesto numero di anni d'iscrizione, provvedeva con l'art. XIII° anche agli altri dipendenti: "agli operai già in servizio presso le Aziende al 1° gennaio 1927 e che verranno licenziati dopo avere raggiunto i 60 anni di età ed i 35 di servizio (oppure i 65 anni di età ed i 30 di servizio) sarà corrisposta dall'Istituto Naz. di Previdenza una pensione nella misura del

"45 % della media delle paghe nominali calcolate in base alle norme  
 "del I° cap. dell'art. IX. del presente contratto, sempre che con la  
 "pensione liquidata e liquidabile dagli stessi operai per l'assi-  
 "curazione obbligatoria sull'invalidità e la vecchiaia, non arrivino  
 "a percepire complessivamente una pensione superiore a quella fissata  
 "dal citato art. IX. (70%). " -

Qui riproduciamo la nostra tesi con le stesse parole della Corte di merito (la quale si contraddice un'altra volta con la sua premessa) : "Ora, in base a tali disposizioni il Gobbi fa il seguente ragionamento : poichè per l'art. I° del Verbale d'accordo gli operai con 60 anni di età e 35 di servizio devono avere una pensione che raggiunga o si avvicini al 70 % delle paghe ; poichè, d'altra parte, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e vecchiaia non è servita che agli operai con 65 anni di età ; poichè, infine, l'operaio pensionato a 60, nell'ipotesi di cui all'art. XIII° comma 3° sopra citato, non può esigere dall'Istituto che una pensione pari al 45 % delle paghe, così sino a quando non abbia col raggiungimento del 65° anno di età maturato il diritto alla pensione obbligatoria egli ha titolo, in base all'art. I° del Verbale d'accordo, di pretendere dall'Azienda che la pensione gli sia integrata sino a raggiungere o ad avvicinarsi al 70 %".

Per confutare questa tesi la sentenza denunciata commette - a nostro avviso - una serie di errori in diritto e in logica

a) Poichè l'art. I° del Verbale di accordo assicura un trattamento di previdenza mediante i contributi degli operai, la sentenza argomenta che sarebbe ingiustizia mettere sullo stesso piano il contribuente da 35 anni e il contribuente da I giorno, che è impossibile servire a tutti indistintamente la stessa pensione ecc. ecc. Tutto ciò, oltre che inesatto in materia di pensioni, è perfettamente fuori di luogo perchè Gobbi non si è mai sognato di domandare al-

l'Istituto di Previdenza più del 45 % che gli è stato liquidato.

b) Afferma la sentenza denunciata che il principio generale della pensione di cui al Verbale d'accordo è stato derogato dal successivo Contratto di Previdenza che ha assorbito il Verbale di accordo ; ma, poi, riprendendo il primo argomento, trova che i due documenti si conciliano nel senso di limitare la pensione al 45 %.

Ma una norma esegetica, che è insieme di logica e di stretto diritto, impone di attribuire agli atti quel significato e quel valore che li conciliano col principio giuridico di cui sono l'applicazione. Nella specie il Verbale d'accordo sancisce il principio della pensione del 70 % per gli operai che abbiano compiuto i 60 anni di età e i 35 di servizio oppure i 65 anni di età e i 30 di servizio. L'art. XIII° del Contratto collettivo di previdenza, dopo avere richiamato quel principio, dispone in modo che soltanto gli operai con 65 anni di età e 30 di servizio possano raggiungere il 70 %, mentre quelli con 60 anni di età e 35 di servizio si troverebbero fatalmente ad avere per 5 anni soltanto il 45 %. E, poichè lo stesso articolo nella sua ultima parte ribadisce il principio del 70 % di pensione, la norma sopra invocata impone di ritenere che questo principio è sancito anche dal detto art. XIII del Contratto collettivo di Previdenza. E la sentenza denunciata viola la norma invocata, affermando il contrario.

c) Senonchè la stessa sentenza denunciata motiva che nell'art. XIII del Contratto collettivo di Previdenza non è scritto, e quindi non vi si può leggere, che la pensione del 70 % deve essere corrisposta anche agli operai con 60 anni di età e 35 di servizio nel periodo in cui la pensione dell'Istituto non è integrata da quella dell'assicurazione obbligatoria, e in pari tempo nega che vi sia nell'articolo una qualsiasi lacuna. Ora, che l'art. XIII attribuisca la pensione del 70 % (quella dell'art. IX.) anche agli operai con 60 anni di età e 35 di servizio si legge chiaramente nel suo testo letterale e nel suo contesto logico ; che, invece, per lo stesso fatto della

messa in quiescenza a 60 anni, questi operai debbano per un certo periodo ricevere soltanto il 45 %, la sentenza denunciata lo ammette esplicitamente. Perciò del ragionamento contraddittorio della sentenza denunciata sono errati entrambi i termini. La disposizione è scritta, e v'è insieme una lacuna nelle modalità della sua applicazione. Non si stabilisce, cioè, il modo di integrare transitoriamente la pensione (dai 60 ai 65 anni) per quegli operai che ancora non sono assistiti dalla pensione di vecchiaia o invalidità.

Invece non è assolutamente scritto nell'art. XIII che questi operai per questo periodo debbano avere una pensione del solo 45 %.

d) Ma la sentenza denunciata aggiunge che, anche se una simile lacuna si rilevasse nell'art. XIII, il Magistrato non avrebbe la facoltà di colmarla.

Questo era forse il solo punto di questione, poichè lo stesso Istituto di Previdenza, prima di difendere a spada tratta in giudizio gli interessi.... della Edison, aveva "preso in considerazione tale particolare situazione" e non aveva "mancato di segnalare alle competenti Organizzazioni sindacali" (ved. lettera 15 aprile 1935 - XIII - N°. 27929 in atti). Senonchè l'Istituto opinava che queste soltanto potevano evviarsi con una modificazione del contratto. Noi sosteniamo che, in mancanza di provvedimenti delle parti, la lettera e lo spirito dell'art. XIII non lasciano dubbio al riguardo e quindi rientra nella facoltà del Magistrato l'applicazione integralmente.

e) E' pacifico - e fu giudicato da questa stessa Sezione della Corte Eccell. (Sent. N°. 1084, 19 gennaio / 25 marzo 1935) - che l'art. 1124 del Cod. civ. è in questa materia applicabile, e per esso i contratti (rimaniamo all'ipotesi) obbligano non solo a quanto è in essi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso e la legge ne derivano. Nel caso concreto c'è qualcosa di più: il diritto alla pensione del 70 % per gli operai aventi 60 anni di età e 35 di servizio è anche espresso nell'art. XIII; perciò la con-

seguenza di cui domandiamo il riconoscimento, oltre che della più evidente equità, deriva dalla logica ed è imposta all'Azienda da un preciso obbligo consacrato nel Verbale d'accordo che è la carta fondamentale di tutto questo ordinamento. Si tratta qui - per usare le parole della Corte Eccell. - di "effetti del contratto", non già di estensione del contratto a rapporti da esso non contemplati.

Che, poi, questa piccola e transitoria integrazione della pensione, questo effetto del contratto incomba all'Azienda contraente (e non all'Istituto che in contesto delle parti ha assunto tassativamente il 45 % della pensione) appare indiscutibile sia per una norma elementare in materia, sia per l'obbligo fondamentale scritto nel Verbale d'accordo e anche per una analogia così squisita da sembrare l'invocazione di una norma ad hoc. Infatti il 7° comma del precedente art. XII, a proposito delle indennità, prescrive: " Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1926 e per quanto agli operai dovesse competere in più, a norma del Contratto collettivo di Lavoro e del relativo Verbale d'accordo, anche per il periodo di anzianità di servizio loro liquidato dall'Istituto, provvederanno direttamente le Aziende interessate all'atto del licenziamento".

Dove, tra l'altro, si vede che il Verbale di accordo non è stato messo a dormire dal Contratto collettivo di Previdenza, e non ha alcuna base un altro motivo della sentenza denunciata e cioè essere assurdo che le Aziende si fossero riservate una parte di carico nel momento stesso in cui veniva istituita una Cassa Pensioni. Ma, soprattutto, si legge in questo comma dell'art. XII la conferma dell'obbligo, almeno contrattuale, della Edison di assumere i necessari effetti del contratto.

°°°

Quanto ci siano permissi di aggiungere al nostro ricorso e in replica alla difesa dell'Istituto di Previdenza e alle sommarie eccezioni della Edison pone in luce come - indipendentemente da ogni disputa sulla natura giuridica dei Contratti collettivi - la sentenza

Copie ricordo Callaghan

Morandotti - EDISON

---

Moravskohi

---

Edison

AVV. EMILIO CALDARA  
AVV. MARIA CALDARA  
PROCURATORI \* \* \* \* \*  
MILANO (114) Telef. 50.653 \* \* \*  
Via Priv. Siracusa N. 3 ~~Sec. 11.~~ <sup>ma</sup>

CORTE di CASSAZIONE del REGNO  
ROMA

R I C O R S O

per MORANDOTTI PIETRO di Milano, assistito e difeso dagli avv. ti Emilio Caldara di Milano ed Ivano Boncai di Roma, e presso quest'ultimo domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

c o n t r o

SOCIETA' BRISON (Sezione Gas) in persona del suo Direttore sig. Ing. gr. uff. Tito Gonzales, quale subangredita per fusione alla SOCIETA' AN. SERVIZI PUBBLICI E PARTECIPAZIONI (S.A.S.P.E.P.) con sede in Milano - Foro Bonaparte N. 31 ;

in punto :

annullamento della sentenza 25 dicembre 1935 / 7 gennaio 1936 XIV. notificata il 25 gennaio 1936, della Sezione della Corte d'Appello di Milano in funzione di Magistratura del Lavoro, di riforma della sentenza 24 settembre - 8 ottobre 1935, XIII, del R. Tribunale di Milano, Sezione del Lavoro.

NOTIZIE DI FATTO

La sentenza denunciata così le riassume :

" Con ricorso 5 giugno 1935 al Presidente del Tribunale di Mi-  
" lano Sezione del Lavoro, il sig. Morandotti Pietro, premesso che  
" era stato assunto in servizio dell'Union de Gas il 1° gennaio  
" 1881 e licenziato dalla S.A.S.P.E.P. il 31 dicembre 1931 con  
" un'anzianità di servizio di 49 anni 8 mesi e 23 giorni, che la  
" S.A.S.P.E.P. aveva applicato nei suoi confronti l'art. 72 di  
" certo Verbale d'accordo 11 ottobre 1928, liquidandogli una in-  
" demnità pari a due annualità di paga normale giornaliera (Li-

" re 22,55) coll'aumento del 40 % e cioè la somma di L.23046,10  
 " oltre L.895 quale rimborso quote pagate sul fondo pensione ;  
 " che invece a norma dell'art.26 c. del Regolamento Organico Na-  
 " zionale 20 gennaio 1922 richiamato dal menzionato Verbale d'ac-  
 " cordo egli avrebbe avuto diritto a n.° 1265 giornate di paga a  
 " L.22,55 aumentate del 25 % e cioè a L.35657,20 ; che pertanto  
 " era ancora in credito di L.545,40 rappresentante la differenza  
 " fra la somma di L.895, ricevute per quote di pensione pagate e  
 " quella di L.1440,90 che avrebbe dovuto essergli restituita per  
 " versamenti fatti dal 1927 al 1931 ; tutto ciò premesso chiede-  
 " va che la S.A.S.P.E.P. fosse condannata nella somma complessiva  
 " di L.13.156,50 cogli interessi commerciali dal 1° gennaio 1932  
 " al saldo, spese rifuse.

" La convenuta eccepiva preliminarmente l'improponibilità dell'i-  
 " stanza per averle il Morandotti rilasciato una quietanza piena-  
 " mente liberativa dopo la cessazione del rapporto, nel merito con-  
 " testava il fondamento delle richieste del Morandotti e ne chie-  
 " deva la reiezione.

" Il Tribunale, con sentenza 24 settembre - 8 ottobre 1935, avendo  
 " ritenuto che la rinuncia contenuta nella quietanza era viziata  
 " da errore di diritto ; che il Morandotti avrebbe dovuto essere  
 " liquidato in base all'art.24 del Contratto Nazionale di Lavoro  
 " 11 ottobre 1928 per gli operai addetti alle Aziende private del  
 " gas d'Italia ; che in base a tale articolo gli sarebbe spettata  
 " a titolo di liquidazione la somma che chiedeva ; che inoltre a  
 " lui spettava la somma di L.545,40 per quote di pensione versate  
 " e non restituite, faceva pien diritto alle sue domande condannan-  
 " do la S.A.S.P.E.P. nelle spese.

" Da tale sentenza appellava la S.A.S.P.E.P. a questa Magistratura,  
 " insistendo nelle conclusioni di prime cure.

" Resisteva il Morandotti chiedendo la conferma della sentenza.

" Mancata la conciliazione all'udienza di oggi le parti formula-

"vanno le conclusioni sopra riportate."

La Magistratura del Lavoro, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto l'appello e riformata la sentenza del Tribunale con la condanna del Morandotti nelle spese.

Questi ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

Falsa applicazione degli articoli 1358 e 1360 Cod.civ. e violazione degli articoli 1104, 1108 e 1109 stesso Codice e dell'art.17 del R.Decreto 13 novembre 1924 N.1825 in relazione all'art.10 del Verbale d'accordo 11 ottobre 1928 -VI- sul Contratto collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Private del Gas, all'art.24 dello stesso Contratto collettivo, nonché all'art.12 delle Disposizioni generali per l'interpretazione e l'applicazione delle Leggi ( art.517 N.3 Cod.proc.civ.).-

La sentenza denunciata, pur con l'apparenza di una decisione di merito, ha accolto la pregiudiziale della Società Edison, pronunciando che, avendo il Morandotti rilasciata a suo tempo una quietanza liberativa, questa costituisce confessione pregiudiziale irrevocabile per cui nulla più poteva pretendere. Il solo fatto di sottilizzare sul nomen juris di un modulo firmato dal vecchio e modesto operaio per desumerne una rinuncia irrimediabile a diritti di carattere sociale richiama subito l'attenzione di chi non è profano al diritto. Ed egli vede agevolmente una grave e complessa violazione di principi giuridici. La confessione non può che riferirsi all'esistenza di un fatto, sia pure avente valore giuridico; anzi non possono mai avere valore di confessione le dichiarazioni relative all'applicazione della legge. Perciò la quietanza liberativa è confessione quanto al fatto di avere

per il Contratto collettivo di Lavoro nel senso di applicarlo anche al personale che verrebbe liquidato non al momento dell'andata in vigore del nuovo trattamento, ma anche sette od otto anni dopo - appunto come il Morandotti ; e non dà alcun valore, nemmeno di norma interpretativa, all'art. 10 che impone di adottare il trattamento più favorevole. Parliamo di interpretazione di norme contrattuali anche in sede di Cassazione, perchè si tratta di contratti collettivi e quindi di norme aventi valore di legge e costituenti anzi diritto pubblico.

Si osserva subito che l'art. 26 del Regolamento del 1920 invocato avversariamente e l'art. 24 del Contratto collettivo di Lavoro del 1° ottobre 1928 invocato da noi dispongono in modo perfettamente identico ciò che domanda Morandotti, e cioè che l'indennità di licenziamento venga integrata con " 30 giorni di paga per ogni anno compiuto presso l'Azienda oltre i 15 anni ". Ciò è tanto vero che in prime cure e nella discussione in sede di appello, il Morandotti si appoggiava ad entrambe le disposizioni.

Invece - ed è qui prima l'arbitrio dell'Azienda e poi l'errore in cui essa ha indotto la Corte di merito - avversariamente si è sostenuta che questa integrazione non debba mai superare i 730 giorni di paga : e ciò in base non all'art. 26 del vecchio Regolamento, bensì al parere di una ben morta Commissione paritetica che avrebbe esteso agli operai questa limitazione che nell'art. 26 del Regolamento era letteralmente e intenzionalmente scritta soltanto per gli impiegati per i quali, dopo il tempo rappresentato da quei giorni, decorreva in modo certa la pensione.

Vede la Corte Rocell. che l'errore di diritto - a parte l'errata interpretazione dell'art. 7 del Verbale d'accordo - consiste niente di meno che nel sovrapporre ad una norma attuale di diritto pubblico in materia di assistenza sociale il parere errato di una Commissione ormai archiviata nel limbo.

---

Questo accenno alla norma di diritto pubblico in materia di assistenza sociale richiama contro la quietanza liberativa firmata dal Morandotti l'art. 12 delle Disposizioni Generali sulla interpretazione e applicazione delle leggi. A torto la sentenza denunciata proclama che "non vi ha alcun testo di legge che sancisce" l'esistenza di "diritti irrinunciabili riconosciuti da norme aventi carattere pubblicistico". C'è la norma generale e sovrana, che nella specifica materia è poi consacrata nell'art. 17 del R. D. L. 13 novembre 1924 N. 1825. Ben è vero che la sentenza denunciata (dopo avere tollerato che si estendesse agli operai una norma restrittiva dettata unicamente per gli impiegati) sostiene che la disposizione citata dell'art. 17 vale appena per gli impiegati. Ma ciò urta contro gli stessi imperativi fondamentali della Carta del Lavoro e contro la evidente ragione della legge, che è quella di tutelare il dipendente (e quindi l'operaio più che l'impiegato) contro il timore di rappresaglie padronali.

Piuttosto è doveroso ammettere che - secondo l'insegnamento del Supremo Collegio - la norma dell'invocato art. 17 si ritiene non applicabile quando sia cessato il rapporto di dipendenza. Ma il rapporto di dipendenza, agli effetti della ragione della legge, sussiste fino a quando l'operaio non ha determinate le condizioni della sua quiescenza ed è anzi unanamente aggravato fino a quel momento dalle sue necessità economiche. E la rinuncia a diritti assistenziali è giuridicamente più grave che non la rinuncia ad ore straordinarie, a ferie, ecc. ecc. -

Senonchè a questo punto risorge, ancora più poderoso, l'argomento dell'errore di diritto, che lo stato di soggezione perdurante almeno per forza d'inerzia e la sproporzione tra la potenza individuale dei due contraenti rendono più facile e più pericoloso: errore di diritto, che già risultava in causa e che ad ogni modo la Magistratura del Lavoro di Milano doveva considerare prima di licenziare le domande del Morandotti.

## CONCLUSIONI

Pisocia alla Corte Eccell., in accoglimento del ricorso di Morandotti Pietro, annullare la sentenza 23 dicembre 1935 / 7 gennaio 1936 -XIV- della Sezione della Corte d'Appello di Milano in funzione di Magistratura del Lavoro di cui in epigrafe, con il rinvio ad altra Magistratura del Lavoro e la condanna del resistente nelle spese.

Milano, 15 febbraio 1936 -XIV.

fir.° avv. Emilio Caldara

Avv. EMILIO CALDARA  
Avv. MARIA CALDARA  
PRODOTTORE  
MILANO - DOTT. 50.053  
Via Priv. Siracusa N. 3

Eccell.<sup>ma</sup> CORTE di CASSAZIONE del REGNO

-Sezione Seconda-

ROMA

MEMORIA e MOTIVO AGGIUNTO

per MORANDOTTI PIERRO, ricorrente

contro

Società EDISON ( Sezione Gas ).

La sentenza 23 dicembre 1935 / 7 gennaio 1936  
-XIV- della Magistratura del Lavoro di Milano, de-  
nunciata col Ricorso 15 febbraio 1936 -XIV-, assume  
che la quietanza a saldo firmata dal Morandotti su  
modulo predisposto dalla Società Edison equivale a  
confessione stragiudiziale resa dal Morandotti stes-  
so, e, come tale, non annullabile per errore di diritto.

La questione così sollevata - per errata che  
sia la decisione della Corte di merito - è squisita-  
mente giuridica. La confessione è un istituto esplici-  
tamente previsto e disciplinato dal Codice Civile  
tra i mezzi di prova delle obbligazioni e della loro  
estinzione, e - come tale - non può esser divisa  
in danno di chi l'ha fatta. Eppertanto, se il modulo  
di quietanza contiene gli estremi di altro negozio  
giuridico - nelle fattispecie la rinuncia preventiva  
ad ogni eccezione e pretesa che facesse per sor-

gere - sarebbe antigiuridico negare l'esistenza di tal negozio e precludergli la difesa della legge in base ad una formalistica equiparazione della quietanza alla confessione stragiudiziale.

Nella fattispecie, Morandotti ha dichiarato di rinunciare a diritti di cui ignorava l'esistenza, mentre la stessa controparte ne discuteva in giudizio con altro dipendente (ved. Verbale in causa POZZI, da noi prodotto). Perciò Morandotti nulla poteva confessare. Invece la Edison ha preteso da lui la rinuncia in blocco a diritti non rinunciabili per la loro natura e per volontà della legge. La rinuncia, pertanto, si stacca dalla dichiarazione di aver ricevuto dalla Edison una determinata somma; questa fa prova di quietanza, ma non può costituire prova assoluta ed irrevocabile della rinuncia, perchè questa - al pari di ogni altro negozio giuridico - è annullabile per errore (art. 1109 Cod. Civ.), quando questi ne costituisca la causa unica o principale.

•••

La sentenza denunciata, dopo avere dichiarato che le parti definiscono la dichiarazione Morandotti "quietanza liberativa o di saldo", afferma senza un motivo che essa "costituisce una confessione stragiudiziale". Giudica, pertanto, che essa for-

na piena prova a favore della Edison, ma continua poi a confutare la nostra tesi dei diritti irrinunciabili. Non una parola delle nostre considerazioni contro la definizione di confessione affibbiata alla quietanza. Che si confessano i fatti e non la negazione dei diritti a noi pareva - e pare - una verità giuridica evidente. Però il Morandotti poteva confessare di avere ricevuto una somma, non di riconoscere tesi giuridiche della Edison a lui ignote: invece rinunciava ad eventuali maggiori diritti suoi, ma per un errore di diritto, a parte che si trattava di diritti irrinunciabili, come vedremo.

La sentenza, poi, non dice neppure una parola della nostra domanda subordinata con la quale si voleva provare che la stessa Edison ha riconosciuto in confronto di altri la questione di diritto.

°°°

Ma quand'anche, in denegatissima ipotesi, la quietanza liberativa sottoscritta (e non rilasciata) dal Morandotti dovesse ritenersi a tutti gli effetti di legge confessione stragiudiziale, non per questo sarebbe meno annullabile per l'errore in cui è incorso il Morandotti rilasciandola.

Ricordiamo la precisa dizione del 3° comma dell'art. 1360 Cod. Civ. in base a cui la denunciata

sentenza ne ha proclamato la piena validità : la confessione "non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto".

Il Codice civile non ci dà, è vero, la definizione dell'errore di diritto : ma è quanto mai evidente che altro è l'errore sulla sostanza del diritto, e quindi sulla causa di un negozio giuridico, altro l'errore sulle persone, sull'oggetto, ecc. del diritto stesso. Non ci addenteremo nelle distinzioni che nel Diritto romano i maestri fecero in materia : ma, col Ricci (Diritto Civile, Vol. VI. pag. 596) ricorderemo l'esempio del debitore che, ignaro di poter opporre una nullità o la prescrizione del suo debito, renda la confessione del suo obbligo ; l'evidente che non per questo egli si spoglia dell'eccezione di nullità o di prescrizione, perchè questi non sono "pretesti" di diritto, ma diritti sacrosanti, e l'errore di chi rinuncia a un diritto che non sa di avere non può costituire "pretesto di errore di diritto". Appunto, perchè altro è l'errore sulla natura di un diritto - che è quasi sempre "pretesto" ; altro l'errore sulla esistenza del diritto, il cosiddetto error in substantia, che non può nuocere alla buona fede di chi l'ignora al momento della confessione.

Merandotti, ripetisco, ignorava completamente che il noto Verbale di accordo gli garantiva un'indennità assai superiore a quella di cui l'Edison gli versava l'importo, richiedendone quietanza. La sua quietanza vale dunque dichiarazione della somma ricevuta : ma non mai rinuncia a diritto di cui, al momento della firma, egli ignorava l'esistenza.

o°

Tanto più che, nella fattispecie, si tratta di diritti irrinunciabili per loro natura e sostanza. Si fa presto a dire, come fa la sentenza denunciata, che non esiste una legge la quale sancisca la irrinunciabilità di particolari diritti. Basterebbe il principio cardine del nostro diritto positivo, che l'uomo, in quanto è persona giuridica, non può far mercato della propria personalità : un abbiaglio su- che l'espresso disposto dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, per cui "in nessun caso...le private disposizioni e convenzioni potranno derogare...alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume".

Ha vigore in Italia quella legislazione sociale-sindacale di cui è documento base la Carta del Lavoro ? E' in nome di essa -delle garanzie che essa concede tanto al lavoratore in attività di ser-

vizio, che al lavoratore minacciato dall'invalidità contratta in servizio o dalla vecchiaia forzatamente inettiva raggiunta attraverso il lavoro degli anni più produttivi - che dichiarasse irrinunciabili tutti quei diritti che i contratti collettivi nazionali, attualmente in vigore (e precedenti, come nella fattispecie, da Verbali di accordo operativi tra le categorie contraenti) hanno provveduto a garanzia dei lavoratori. Irrinunciabili per la loro natura, che è prettamente di interesse sociale, in quanto mira appunto, attraverso la concessione ai prestatori d'opera di benefici commisurati agli anni di lavoro oltre che di età, ad attenuare l'attrito con le classi dei datori di lavoro, beneficiate dalla produzione; ed irrinunciabili per la loro sostanza stessa, in quanto, con lo stato di quietanza (indefinità) e la pensione provvedono agli stessi bisogni primari dell'esistenza umana. Siamo, per consenso unanime, nel campo di un nuovo diritto pubblico.

Si rivela pertanto in tutta la sua assolutezza l'argomentazione dell'impugnata sentenza, che gli stessi diritti (ferie, lavoro straordinario, ecc.) di cui l'art. 17 della Legge 13 novembre 1924 N. 1825 sull'Impiego Privato dichiara l'irrinunciabilità,

sono riferibili appena alla classe degli impiegati,  
e non a quella del lavoro manuale. Basterà, a questo  
proposito, citare la Circolare 31 maggio 1936-XIV-  
del Capo del Governo (ved. Le Leggi 1936, pag. 421)  
in cui è precisato in modo inequivocabile l'equi-  
valenza del concetto lavoro-impiego di fronte al  
principio giuridico della locazione delle opere  
-che si differenzia dalla locatio operis, e a confer-  
ma della Dichiarazione II. della Carta del Lavoro.

e°.

Dopo di che, sarebbe forse inutile aggiungere  
una censura di più alla denunciata sentenza in quan-  
to -con un apprezzamento, che non è affatto motiva-  
zione, anzi equivale a mancanza di motivazione e ad  
omessa pronuncia su questo punto- nega l'esistenza  
giuridica di uno "state di quiescenza" durante il  
quale non cessano affatto le relazioni dell'operaio  
col datore di lavoro. Anche se fosse vero -e noi lo  
neghiamo, juris et de jure - che la ragione per cui  
la legge non riconosce la validità delle rinuncie  
firmate dai prestatori d'opera soltanto durante il  
continuare della loro attività consiste nello state  
di soggezione, e quindi di minor libertà morale del  
lavoratore, non può negarsi che tale minorata indi-  
pendenza continui durante il regolamento delle stam-

to di quiescenza (e, nella fattispecie, continuavano le discussioni, anche in sede giudiziaria) a quello di pensione ; tanto è vero che l'uno e l'altro sono rivedibili, ad esempio, sotto il profilo della cosiddetta revocazione sindacale, in base ai Contratti collettivi.

°°

Ad emberanza ed in quanto alcune delle considerazioni suesposte si ritenessero esorbitare dalla illustrazione del motivo proposto col ricorso - ciò che non crediamo - si presenta il seguente

MOTIVO AGGIUNTO e SUBORDINATO

Manca di motivi e contraddittorietà equivalente a mancanza, nonché omessa pronuncia sopra una domanda dedotta per conclusione speciale (articoli 517 N.2° e 6°, 360 N.6° e 361 N.2°).

Milano, 4 novembre 1936 -IV-